



Commissione giuridica

2016/0337(CNS)

19.9.2017

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune
per l'imposta sulle società
(COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))

Relatore per parere: Evelyn Regner

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

I. Introduzione

La presente proposta, insieme alla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (2016/0336 (CNS)), rappresenta un rilancio dell'iniziativa della Commissione del 2011 relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società nell'ambito dell'UE. L'obiettivo delle due proposte è quello di offrire una legislazione UE in materia che si adatti a un contesto economico che è diventato più globalizzato, mobile e digitale, in cui gli Stati membri incontrano sempre più difficoltà a lottare efficacemente contro le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva attraverso un'azione unilaterale al fine di proteggere le loro basi imponibili nazionali dall'erosione e contrastare il trasferimento degli utili.

II. Un'attuazione efficace del consolidamento

L'attuazione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società è essenziale nella lotta volta a ottenere giustizia tra le imprese all'interno e al di fuori dell'UE dal punto di vista fiscale. Una delle principali minacce per la giustizia fiscale è la pratica largamente diffusa del trasferimento degli utili. Una volta attuata pienamente, la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società consentirà di attribuire il reddito al luogo di realizzazione del valore attraverso una formula basata su tre fattori di pari peso che sono più resilienti alle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva rispetto ai prezzi di trasferimento. In questo modo, le lacune esistenti tra i sistemi fiscali nazionali, in particolare in materia di prezzi di trasferimento, che rappresentano circa il 70 % di tutte le operazioni di trasferimento degli utili nell'UE, potrebbero essere eliminate consentendo di effettuare un passo importante verso un sistema fiscale equo, efficiente e trasparente. Di conseguenza, le due proposte dovrebbero essere considerate come un pacchetto unico e dovrebbero essere attuate fianco a fianco per conseguire una maggiore giustizia fiscale. La base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società dovrebbe essere attuata entro la fine del 2020.

Per quanto riguarda l'equità generale dei nostri sistemi fiscali, le società devono sostenere la propria parte dell'onere, e pertanto è fondamentale che le nuove esenzioni fiscali non provochino un'erosione della base imponibile. È necessario sostenere le misure volte a incentivare i soggetti privati a investire nell'economia reale, dato che l'attuale carenza di investimenti nell'UE è una delle principali cause delle sue difficoltà economiche. Tuttavia è necessario studiare attentamente le agevolazioni fiscali per le società ed attuarle soltanto se il loro impatto positivo sull'occupazione e la crescita è evidente escludendo qualsiasi rischio di creare nuove lacune nel sistema fiscale. Pertanto l'innovazione e gli investimenti andrebbero promossi attraverso sovvenzioni pubbliche piuttosto che attraverso esenzioni fiscali.

Al fine di contrastare efficacemente le strutture di pianificazione fiscale aggressiva ed evitare due regimi fiscali paralleli, la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società dovrebbe essere obbligatoria per tutte le società, ad eccezione delle PMI quali definite nella quarta direttiva sul diritto societario del 1978. In questo modo, ad esempio, il macellaio della porta accanto o le piccole società di nuova costituzione che sono particolarmente innovative, non saranno obbligate a introdurre la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. Dal momento che le PMI non dispongono delle risorse per investire in strutture di

società di comodo per trasferire artificialmente gli utili, esse si ritrovano in una situazione di svantaggio competitivo rispetto alle multinazionali. Al fine di garantire un mercato unico sano è essenziale istituire un sistema di base imponibile comune per l'imposta sulle società equo, efficiente, trasparente e favorevole alla crescita, basato sul principio che gli utili dovrebbero essere tassati nel paese in cui sono realizzati.

Tenendo conto del cambiamento digitale nel contesto imprenditoriale, è necessario definire il concetto di sede di un'impresa digitale. Le società che realizzano ricavi in uno Stato membro senza disporre di una sede fisica in tale Stato membro devono essere trattate allo stesso modo delle società che dispongono di una sede fisica. Pertanto la CCCTB deve applicarsi anche alle società digitali.

III. Introduzione nella proposta di un'aliquota d'imposta minima sulle società

Un'aliquota d'imposta minima comune ed equa sulle società è l'unico modo per realizzare un trattamento equo e paritario tra i vari soggetti che operano nell'UE, nonché all'interno della più ampia comunità dei soggetti di imposta. La mancata attuazione di una tale aliquota minima condurrà soltanto a una situazione in cui la corsa al ribasso sulle aliquote d'imposta verrà intensificata. L'esistenza di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società implica che gli Stati membri non saranno più in grado di competere attraverso le basi imponibili e che pertanto vi sarà un maggiore incentivo a competere mediante le aliquote fiscali. In media, l'imposta sulle società nell'UE è scesa dal 35 % negli anni '90 al 22,5 % di oggi. Per porre fine alla corsa al ribasso delle aliquote d'imposta sulle società a livello dell'UE, è necessario introdurre un'aliquota d'imposta minima del 25 %.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

1) Le imprese che intendono operare su base transfrontaliera all'interno dell'Unione incontrano seri ostacoli e distorsioni di mercato derivanti dalla presenza e dall'interazione di 28 regimi diversi di tassazione delle società. Inoltre le strutture di pianificazione fiscale sono diventate sempre più sofisticate in quanto si sviluppano tra varie giurisdizioni e sfruttano a proprio vantaggio gli aspetti

Emendamento

1) Le imprese che intendono operare su base transfrontaliera all'interno dell'Unione incontrano seri ostacoli e distorsioni di mercato derivanti dalla presenza e dall'interazione di 28 regimi diversi di tassazione delle società. Inoltre le strutture di pianificazione fiscale sono diventate sempre più **aggressive e** sofisticate in quanto si sviluppano tra varie giurisdizioni e sfruttano a proprio

tecniche di un sistema fiscale o i disallineamenti esistenti fra due o più sistemi fiscali allo scopo di ridurre il debito d'imposta della società. Sebbene tali situazioni evidenzino carenze di natura completamente diversa tra loro, entrambe creano ostacoli che impediscono il corretto funzionamento del mercato interno. Un'azione volta a correggere tali problemi dovrebbe quindi tener conto di entrambi i tipi di carenze del mercato.

vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o i disallineamenti esistenti fra due o più sistemi fiscali allo scopo di ridurre il debito d'imposta della società. Sebbene tali situazioni evidenzino carenze di natura completamente diversa tra loro, entrambe creano ostacoli che impediscono il corretto funzionamento del mercato interno. ***In un quadro economico più globalizzato, mobile e digitale***, un'azione volta a correggere tali problemi dovrebbe quindi tener conto di entrambi i tipi di carenze del mercato ***attraverso l'allineamento della base imponibile per l'imposta sulle società nell'Unione e la creazione di un contesto imprenditoriale più equo e coerente in cui le società possano operare.***

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

3) Come sottolineato nella proposta di direttiva del Consiglio, del 16 marzo 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)⁷, un sistema di tassazione delle imprese che consideri l'Unione come un mercato unico ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società agevolerebbe le attività transfrontaliere delle imprese residenti nell'Unione e promuoverebbe l'obiettivo di rendere l'Unione un luogo più competitivo per gli investimenti internazionali. La proposta del 2011 di una CCCTB era incentrata sull'obiettivo di facilitare l'espansione dell'attività commerciale delle imprese all'interno dell'Unione. Oltre che di tale obiettivo, si dovrebbe anche tenere conto del fatto che una CCCTB può essere estremamente efficace nel migliorare il funzionamento del mercato interno contrastando i meccanismi di elusione

Emendamento

3) Come sottolineato nella proposta di direttiva del Consiglio, del 16 marzo 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)⁷, un sistema di tassazione delle imprese che consideri l'Unione come un mercato unico ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società agevolerebbe le attività transfrontaliere delle imprese residenti nell'Unione e promuoverebbe l'obiettivo di rendere l'Unione un luogo più competitivo per gli investimenti internazionali. La proposta del 2011 di una CCCTB era incentrata sull'obiettivo di facilitare l'espansione dell'attività commerciale delle imprese all'interno dell'Unione. Oltre che di tale obiettivo, si dovrebbe anche tenere conto del fatto che una CCCTB può essere estremamente efficace nel migliorare il funzionamento del mercato interno contrastando i meccanismi di elusione

fiscale. In tale ottica è opportuno rilanciare l'iniziativa relativa a una CCCTB in modo da trattare su un piano di parità sia l'aspetto di agevolazione delle attività imprenditoriali sia la funzione di lotta all'elusione fiscale. Tale approccio sarebbe il più idoneo per raggiungere l'obiettivo dell'eliminazione delle distorsioni nel funzionamento del mercato interno.

⁷ Proposta di direttiva del Consiglio COM (2011) 121 def./2, del 3 ottobre 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

4) Considerando la necessità di agire rapidamente per garantire il buon funzionamento del mercato interno rendendolo, da un lato, più favorevole agli scambi e agli investimenti, e, dall'altro, più resiliente ai meccanismi di elusione fiscale, è necessario suddividere l'ambiziosa iniziativa in materia di CCCTB in due proposte distinte. In una prima fase dovrebbero essere attuate le norme su una base imponibile comune per l'imposta sulle società prima di passare, in una seconda fase, all'aspetto del consolidamento.

fiscale. In tale ottica è opportuno rilanciare l'iniziativa relativa a una CCCTB in modo da trattare su un piano di parità sia l'aspetto di agevolazione delle attività imprenditoriali sia la funzione di lotta all'elusione fiscale. ***Dopo la sua attuazione in tutti gli Stati membri, la CCCTB garantirebbe il pagamento delle imposte nel luogo in cui sono realizzati gli utili.*** Tale approccio sarebbe il più idoneo per raggiungere l'obiettivo dell'eliminazione delle distorsioni nel funzionamento del mercato interno.

⁷ Proposta di direttiva del Consiglio COM (2011) 121 def./2, del 3 ottobre 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.

Emendamento

4) Considerando la necessità di agire rapidamente per garantire il buon funzionamento del mercato interno rendendolo, da un lato, più favorevole agli scambi e agli investimenti, e, dall'altro, più resiliente ai meccanismi di elusione fiscale, è necessario suddividere l'ambiziosa iniziativa in materia di CCCTB in due proposte distinte. In una prima fase dovrebbero essere attuate le norme su una base imponibile comune per l'imposta sulle società prima di passare, in una seconda fase, all'aspetto del consolidamento. ***Tuttavia, l'attuazione della CCTB senza il consolidamento non affronterebbe il problema del trasferimento degli utili. Pertanto è essenziale che il consolidamento sia applicato in tutti gli Stati membri dal 1° gennaio 2021.***

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

5) ***In un contesto transfrontaliero sono osservabili numerose strutture di pianificazione fiscale aggressiva, il che implica che i gruppi di società partecipanti dispongano di un minimo di risorse. Sulla base di tale premessa, per motivi di proporzionalità, le norme su una base comune dovrebbero essere obbligatorie solo per le società che appartengono a gruppi di dimensioni considerevoli. A tal fine si dovrebbe fissare una soglia per le dimensioni basata sui ricavi consolidati complessivi di un gruppo che redige bilanci consolidati.*** Inoltre, per garantire coerenza tra le due fasi dell'iniziativa CCCTB, le norme su una base comune dovrebbero essere obbligatorie per le società che sarebbero considerate un gruppo se l'iniziativa venisse attuata integralmente. Al fine di meglio conseguire l'obiettivo di facilitare gli scambi e gli investimenti nel mercato interno, le norme su una base imponibile comune per l'imposta sulle società dovrebbero essere disponibili come opzione anche per le imprese che non soddisfano tali criteri.

Emendamento

5) ***Al fine di contrastare efficacemente le strutture di pianificazione fiscale aggressiva ed evitare due regimi fiscali paralleli, le norme su una base comune dovrebbero essere obbligatorie per tutte le società ad eccezione delle PMI. Le soglie per le micro, piccole, medie e grandi imprese sono definite dalla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio (la quarta direttiva sul diritto societario)^{1bis}. Dato che le PMI non dispongono di risorse per investire nelle strutture di società di comodo per trasferire artificiosamente gli utili, esse si ritrovano in una situazione di svantaggio competitivo nei confronti delle multinazionali. Al fine di garantire un mercato interno sano è essenziale istituire un sistema di base imponibile comune per l'imposta sulle società equo, efficiente, trasparente e favorevole alla crescita, basato sul principio che gli utili sono tassati nel paese in cui sono realizzati.*** Inoltre, per garantire coerenza tra le due fasi dell'iniziativa CCCTB, le norme su una base comune dovrebbero essere obbligatorie per le società che sarebbero considerate un gruppo se l'iniziativa venisse attuata integralmente. Al fine di meglio conseguire l'obiettivo di facilitare gli scambi e gli investimenti nel mercato interno, le norme su una base imponibile comune per l'imposta sulle società dovrebbero essere disponibili come opzione anche per le imprese che non soddisfano tali criteri.

^{1 bis} *Quarta direttiva 78/660/CEE del*

Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978).

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

6) È necessario definire il concetto di stabile organizzazione situata nell'Unione e appartenente ad un contribuente residente a fini fiscali nell'Unione. Lo scopo è garantire che tutti i contribuenti interessati condividano la stessa comprensione del concetto ed escludere la possibilità di un disallineamento dovuto a definizioni divergenti. *Non dovrebbe invece essere considerato essenziale disporre di una definizione comune delle stabili organizzazioni situate in un paese terzo o nell'Unione, ma appartenenti a un contribuente residente a fini fiscali in un paese terzo. Questo aspetto dovrebbe essere affrontato nelle convenzioni fiscali bilaterali e nella legislazione nazionale a causa della complessa interazione con gli accordi internazionali.*

Emendamento

6) È necessario definire il concetto di stabile organizzazione situata nell'Unione e appartenente ad un contribuente residente a fini fiscali nell'Unione. Lo scopo è garantire che tutti i contribuenti interessati condividano la stessa comprensione del concetto ed escludere la possibilità di un disallineamento dovuto a definizioni divergenti.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis) Tenendo conto del cambiamento digitale nel contesto imprenditoriale, è necessario definire il concetto di sede di un'impresa digitale. Le società che producono ricavi in uno Stato membro

senza disporre di una sede fisica ma di un fatturato fisso in tale Stato membro dovrebbero essere trattate allo stesso modo delle società che dispongono di una sede fisica. Pertanto, la CCCTB dovrebbe applicarsi anche alle imprese digitali.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

8) *Dai ricavi imponibili si dovrebbero dedurre i costi connessi all'attività d'impresa e determinati altri costi. I costi deducibili connessi all'attività d'impresa dovrebbero di norma includere tutti i costi legati alle vendite e i costi connessi alla produzione, al mantenimento e alla garanzia dei redditi. Per sostenere l'innovazione nell'economia e ammodernare il mercato interno dovrebbero essere offerte deduzioni per i costi di ricerca e sviluppo, comprese superdeduzioni; tali costi dovrebbero essere interamente imputati all'anno in cui sono state sostenuti (ad eccezione dei beni immobili). Le piccole imprese in fase di avviamento senza imprese consociate che sono particolarmente innovative (una categoria che comprende in particolare le start-up) dovrebbero inoltre essere sostenute tramite superdeduzioni maggiorate per i costi di ricerca e sviluppo. Per garantire la certezza del diritto è inoltre opportuno stilare un elenco dei costi non deducibili.*

Emendamento

8) *È necessario sostenere le misure volte a incentivare i soggetti privati a investire nell'economia reale, dato che l'attuale carenza di investimenti nell'Unione è una delle principali cause delle sue difficoltà economiche. Nel contempo è necessario definire attentamente le agevolazioni fiscali per le società ed attuarle soltanto se il loro impatto positivo sull'occupazione e la crescita è evidente escludendo qualsiasi rischio di creare nuove lacune nel sistema di tassazione. Pertanto l'innovazione e gli investimenti andrebbero promossi attraverso sovvenzioni pubbliche equamente disponibili per tutti piuttosto che attraverso esenzioni fiscali.*

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 10

10) Il fatto che gli interessi pagati sui prestiti siano deducibili dalla base imponibile di un contribuente, mentre le distribuzioni di profitti non lo siano, genera un chiaro vantaggio a favore del finanziamento tramite debito rispetto al finanziamento tramite equity. Tenuto conto dei rischi che tale situazione comporta per l'indebitamento delle imprese, è fondamentale prevedere misure che neutralizzino l'attuale distorsione nei confronti del finanziamento tramite equity. In quest'ottica si prevede di offrire ai contribuenti una deduzione per la crescita e gli investimenti secondo cui gli aumenti del patrimonio netto di un contribuente dovrebbero essere deducibili dalla base imponibile a determinate condizioni. Sarebbe pertanto essenziale garantire che il sistema non subisca effetti a cascata e a tal fine sarebbe necessario escludere il valore fiscale delle partecipazioni di un contribuente in imprese consociate. Infine, per rendere il sistema della deduzione sufficientemente solido, sarebbe altresì necessario stabilire norme contro l'elusione fiscale.

soppresso

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 14

14) Per evitare l'erosione della base imponibile di giurisdizioni fiscali a imposizione elevata mediante il trasferimento degli utili, grazie a prezzi di trasferimento gonfiati, verso paesi con regimi fiscali più vantaggiosi, le operazioni tra un contribuente e la sua o le sue imprese consociate dovrebbero essere soggette all'aggiustamento dei prezzi in linea con il principio delle condizioni di

14) Per evitare l'erosione della base imponibile di giurisdizioni fiscali a imposizione elevata mediante il trasferimento degli utili, grazie a prezzi di trasferimento gonfiati, verso paesi con regimi fiscali più vantaggiosi, le operazioni tra un contribuente e la sua o le sue imprese consociate dovrebbero essere soggette all'aggiustamento dei prezzi in linea con il principio delle condizioni di

mercato, che è un criterio di applicazione generale.

mercato, che è un criterio di applicazione generale. ***Di conseguenza potrebbero essere eliminate le lacune esistenti tra i sistemi fiscali nazionali, in particolare per quanto concerne i prezzi di trasferimento, che rappresentano circa il 70 % di tutte le operazioni di trasferimento degli utili nell'Unione, consentendo di effettuare un passo importante verso un sistema fiscale equo, efficiente e trasparente.***

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

21) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia migliorare il funzionamento del mercato interno contrastando le pratiche di elusione fiscale internazionale e facilitare l'espansione delle imprese oltre le frontiere all'interno dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono singolarmente e in modo eterogeneo perché è necessaria un'azione coordinata per conseguire questi obiettivi, ma possono, a motivo del fatto che la direttiva affronta le inefficienze del mercato interno scaturite dall'interazione tra normative fiscali nazionali diverse che hanno un impatto sul mercato interno e scoraggiano le attività transfrontaliere, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, soprattutto considerando che il suo ambito di applicazione obbligatorio è limitato ai gruppi che superano determinate dimensioni.

Emendamento

21) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia migliorare il funzionamento del mercato interno contrastando le pratiche di elusione fiscale internazionale e facilitare l'espansione delle imprese oltre le frontiere all'interno dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono singolarmente e in modo eterogeneo perché è necessaria un'azione coordinata per conseguire questi obiettivi, ma possono, a motivo del fatto che la direttiva affronta le inefficienze del mercato interno scaturite dall'interazione tra normative fiscali nazionali diverse che hanno un impatto sul mercato interno e scoraggiano le attività transfrontaliere, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, soprattutto considerando che il suo ambito di applicazione obbligatorio è limitato ai gruppi che superano determinate dimensioni. ***Le misure previste si limitano ad armonizzare la base imponibile per l'imposta sulle***

società, il che costituisce un presupposto essenziale per contrastare gli ostacoli individuati che falsano il mercato interno. Inoltre, tale approccio graduale consente agli Stati membri di determinare l'importo di gettito fiscale auspicato al fine di soddisfare i loro obiettivi di politica di bilancio. Nel contempo non pregiudica il diritto degli Stati membri di stabilire le proprie aliquote d'imposta sugli utili.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva stabilisce un regime per una base comune per la tassazione di talune società e prevede le norme relative al calcolo di tale base.

Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce un regime per una base comune per la tassazione di talune società e prevede le norme relative al calcolo di tale base, ***comprese misure volte a impedire l'elusione fiscale e relative alla dimensione internazionale del regime fiscale proposto.***

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(1) Le norme della presente direttiva si applicano alle società costituite in base al diritto di uno Stato membro, e alle loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, se la società soddisfa tutte le seguenti condizioni:

Emendamento

(1) Le norme della presente direttiva si applicano alle società costituite in base al diritto di uno Stato membro, e alle loro stabili organizzazioni ***e imprese digitali*** situate in altri Stati membri, se la società soddisfa tutte le seguenti condizioni:

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) appartiene a un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria con ricavi consolidati complessivi che sono stati superiori a **750 000 000** EUR nell'esercizio finanziario precedente l'esercizio finanziario pertinente;

Emendamento

(c) appartiene a un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria con ricavi consolidati complessivi che sono stati superiori a **40 000 000** EUR nell'esercizio finanziario precedente l'esercizio finanziario pertinente;

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

La presente direttiva si applica anche alle società costituite in base al diritto di un paese terzo con riguardo alle sue stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri se la società soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a d).

Emendamento

La presente direttiva si applica anche alle società costituite in base al diritto di un paese terzo con riguardo alle sue stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri, **e in relazione ai ricavi maturati in uno o più Stati membri**, se la società soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a d).

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La presente direttiva si applica anche alle imprese costituite in base al diritto di un paese terzo con riguardo alle sedi di imprese digitali rivolte specificamente ai consumatori o alle imprese in uno Stato membro o le cui entrate provengono principalmente dall'attività esercitata in uno Stato

membro, se l'impresa soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a d). Per stabilire se la sede di un'impresa digitale è rivolta specificamente ai consumatori o alle imprese in uno Stato membro, si considerano, a norma dell'azione 1 dell'iniziativa BEPS dell'OCSE, le ubicazioni fisiche dei consumatori o degli utenti e dei fornitori di beni e servizi offerti. Laddove queste non siano accertabili, si considera se la sede dell'impresa digitale esercita la propria attività economica sotto il dominio di primo livello di uno Stato membro o dell'Unione o se, in relazione alle imprese basate su un'applicazione mobile, la sede dell'impresa digitale distribuisce la sua applicazione attraverso la parte specifica di un centro di distribuzione di un'applicazione mobile di uno Stato membro o se l'attività è esercitata sotto un dominio che, ad esempio in virtù dell'uso di denominazioni di Stati membri, regioni o città, chiarisce che la sede dell'impresa digitale è rivolta ai consumatori o alle imprese in uno Stato membro, o se l'attività economica è soggetta ai termini e alle condizioni generali applicabili specificamente all'Unione o a uno Stato membro, o se la presenza internet della sede dell'impresa digitale offre spazi pubblicitari rivolti specificamente ai consumatori e alle imprese in uno Stato membro.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 4 – comma 1 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) "sede di un'impresa digitale", tenendo conto delle conclusioni dell'azione 1 dell'iniziativa BEPS dell'OCSE, una sede rivolta specificamente ai consumatori o alle

imprese in uno Stato membro, tenendo in debito conto le ubicazioni fisiche dei consumatori o degli utenti e dei fornitori dei beni e servizi offerti. Laddove queste non siano accertabili, si considera se la sede esercita la propria attività economica sotto il dominio di primo livello dello Stato membro o dell'Unione o se, in relazione alle attività economiche basate su un'applicazione mobile, distribuisce la sua applicazione attraverso la parte specifica di un centro di distribuzione di un'applicazione mobile di uno Stato membro o se l'attività è esercitata sotto un dominio che, in virtù ad esempio dell'uso delle denominazioni di Stati membri, regioni o città, chiarisce che la sede è rivolta ai consumatori o alle attività economiche in uno Stato membro, o se l'attività è soggetta ai termini e alle condizioni generali applicabili specificamente all'Unione europea o a uno Stato membro, o se la presenza internet dell'impresa offre spazi pubblicitari specificamente rivolti ai consumatori e alle imprese in uno Stato membro.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 4 – comma 1 – punto 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 ter) "aliquota d'imposta effettiva sulle società", un'imposta sulle società pagata in relazione alle entrate e ai profitti indicati nei bilanci di una società.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Si considera che un contribuente abbia una stabile organizzazione in uno Stato membro diverso da quello in cui è residente a fini fiscali quando dispone di un posto fisso nell'altro Stato membro tramite il quale svolge, integralmente o parzialmente, la sua attività, in particolare:

Emendamento

1. Si considera che un contribuente abbia una stabile organizzazione in uno Stato membro diverso da quello in cui è residente a fini fiscali quando dispone di un posto fisso *o virtuale* nell'altro Stato membro tramite il quale svolge, integralmente o parzialmente, la sua attività, in particolare:

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) una sede di un'impresa digitale.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Oltre agli importi che possono essere dedotti come costi per la ricerca e lo sviluppo di cui al paragrafo 2, il contribuente può dedurre, per ogni esercizio fiscale, un ulteriore 50% di tali costi, ad eccezione dei costi relativi alle attività materiali immobilizzate mobili sostenuti nel corso dello stesso esercizio. Se i costi per la ricerca e lo sviluppo sono superiori a 20 000 000 EUR, il contribuente può dedurre il 25% dell'importo eccedente.

soppresso

In deroga al primo comma, il contribuente può dedurre un ulteriore 100% dei costi per la ricerca e lo sviluppo fino a 20 000 000 EUR se soddisfa tutte le

condizioni seguenti:

- a) *si tratta di un'impresa non quotata con meno di 50 dipendenti e con un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 000 000 EUR;*
- b) *non è registrato da più di cinque anni. Se il contribuente non è soggetto a registrazione, si può considerare che il periodo di cinque anni inizi nel momento in cui l'impresa avvia l'attività economica o è soggetta a imposta per tale attività;*
- c) *non è stato costituito a seguito di fusione;*
- d) *non ha imprese consociate.*

Emendamento 21

**Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Divieto di deduzioni

Nessuna deduzione è consentita nella misura in cui comporterebbe un'aliquota d'imposta effettiva sulle società inferiore al 20 % sui ricavi sottraendo i ricavi esenti.

Emendamento 22

**Proposta di direttiva
Articolo 11**

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 12 – comma 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(j bis) le spese attribuite ai beneficiari ubicati nei paesi elencati nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (note anche come "paradisi fiscali")^{1bis};

*^{1 bis} Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali che il Consiglio sta mettendo a punto:
<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/it/pdf>*

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Non viene operata alcuna deduzione supplementare delle perdite di cui al paragrafo 1 rispetto alle perdite sostenute dopo il 31 dicembre 2020.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se un'entità o una stabile organizzazione è trattata come una società estera controllata ai sensi del paragrafo 1, il reddito non distribuito dell'entità o della stabile organizzazione è soggetto ad

2. Se un'entità o una stabile organizzazione è trattata come una società estera controllata ai sensi del paragrafo 1, il reddito non distribuito dell'entità o della stabile organizzazione è soggetto ad

imposta *nella misura in cui deriva dalle seguenti categorie:*

- (a) *interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;*
- (b) *canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;*
- (c) *dividendi e redditi derivanti dalla cessione di azioni;*
- (d) *redditi da leasing finanziario;*
- (e) *redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;*
- (f) *redditi da società di fatturazione che percepiscono redditi da vendite e servizi derivanti da beni e servizi acquistati da e venduti a imprese consociate e aggiungono un valore economico scarso o nullo.*

Il primo comma non si applica alle società estere controllate residenti o situate in uno Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE, se le società estere controllate sono state istituite per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica. Ai fini del presente articolo, l'attività della società estera controllata rispecchia la realtà economica nella misura in cui tale attività è supportata da adeguato personale, materiale, attività e locali.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Le imprese finanziarie non sono considerate società estere controllate ai sensi del paragrafo 1 se non più di un terzo del reddito acquisito dall'entità o dalla stabile organizzazione dalle categorie di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f), deriva da operazioni con il contribuente o le sue

imposta:

Il primo comma non si applica alle società estere controllate residenti o situate in uno Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE, se le società estere controllate sono state istituite per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica. Ai fini del presente articolo, l'attività della società estera controllata rispecchia la realtà economica nella misura in cui tale attività è supportata da adeguato personale, materiale, attività e locali.

Emendamento

Le imprese finanziarie non sono considerate società estere controllate ai sensi del paragrafo 1 se non più di un terzo del reddito acquisito dall'entità, dalla stabile organizzazione o dalla *sede di un'impresa digitale* dalle categorie di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f), deriva da

imprese consociate.

operazioni con il contribuente o le sue imprese consociate.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 69 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio una relazione sul suo funzionamento.

Emendamento

La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio *e al Parlamento europeo* una relazione sul suo funzionamento.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Base imponibile comune per l'imposta sulle società
Riferimenti	COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 24.11.2016
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 24.11.2016
Relatore per parere Nomina	Evelyn Regner 28.11.2016
Esame in commissione	3.5.2017
Approvazione	7.9.2017
Esito della votazione finale	+: 19 -: 1 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhabazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Gabriel Mato, Andrey Novakov

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

19	+
ALDE	Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto
ENF	Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton
GUE/NGL	Kostas Chrysogonos
PPE	Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de
S&D	Grandes Pascual,
Verts/ALE	Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken Max Andersson, Julia Reda

1	-
ECR	Angel Dzhambazki

1	0
EFDD	Joëlle Bergeron

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti